

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Automobile Club d'Italia (di seguito denominata ACI) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Marsala, 8, Codice Fiscale 00493410583 e Partita I.V.A 00907501001, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, legalmente rappresentato dal Presidente Prefetto Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967, giusta nomina con DPCM del 28/10/2021, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

di seguito denominate entrambe Parti

PREMESSO CHE:

- l'ACI, nella sua qualità di Ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della Legge 20 marzo 1975 n. 70, collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, con particolare riguardo alla sostenibilità;
- statutariamente l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo la cultura dell'uso responsabile dell'auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l'istruzione automobilistica e l'educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l'incidentalità;
- l'ACI, attraverso l'Area Professionale Statistica, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale collabora con l'ISTAT alla rilevazione statistica degli "Incidenti stradali", elabora in via autonoma la "Localizzazione degli Incidenti Stradali" ed è titolare dei lavori su Parco veicolare e Mercato automobilistico, frutto dell'elaborazione di dati provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico;

- l'ACI è, altresì, titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche dal quale si possono dedurre ulteriori informazioni sui veicoli;
- l'ACI ha una rete di Automobile Club Provinciali e persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quali Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, che operano a livello locale, anche con gli Amministratori del territorio per la ricerca di soluzioni sicure ed economicamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente;
- con l'art. 28 del D. L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con Decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;
- con il DPCM del 28 ottobre 2021 il Prefetto Stefano Laporta è stato confermato Presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione, attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;

- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 3, della suddetta Legge, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) che, insieme ai Punti Focali Regionali e ai sistemi informativi regionali ambientali, costituisce la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET, rete liberamente accessibile a tutti gli enti della pubblica amministrazione, gli enti e laboratori di ricerca, i professionisti e, in generale, a tutti i cittadini;
- l'ISPRA, inoltre, con il concorso del SNPA, conformemente al comma 5 dell'art. 11 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, cura la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche come previsto dal comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ACI e ISPRA hanno già in passato collaborato proficuamente a elaborazioni e studi relativi, ad esempio, all'Inventario delle emissioni in atmosfera e a numerose edizioni del Rapporto sulla Qualità dell'ambiente Urbano;
- ACI e ISPRA ritengono utile confermare e ampliare la collaborazione secondo i principi indicati nell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento alla realizzazione di specifiche iniziative di studio, anche in *partnership* con altri soggetti pubblici, al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche connesse ai trasporti su strada e incentivare soluzioni per una mobilità sostenibile dal punto di vista della sicurezza, dell'ambiente e dell'economia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni attuative di cui al successivo art. 3.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo è finalizzato a favorire la collaborazione tra ISPRA e ACI per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di mobilità sostenibile. Nel quadro delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali e tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, le Parti concordano di collaborare in specifiche iniziative di studio volte ad acquisire le conoscenze per migliorare la mobilità in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale ed implementare le azioni che si riterranno a tal fine opportune e necessarie.

ART. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente art. 2, le modalità ed i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifiche convenzioni attuative volte a disciplinare organicamente i rapporti fra le Parti. Le Parti si impegnano in particolare a cooperare nei seguenti ambiti:

- acquisizione, scambio e analisi dei dati riguardanti il parco veicolare e l'incidentalità stradale;
- studio, analisi e ricerca di soluzioni per la mobilità sostenibile;
- diffusione delle conoscenze delle tematiche ambientali connesse ai trasporti come, a titolo di esempio, l'adozione di uno stile di guida "ecologico";

- elaborazione ed implementazione di progetti aventi i requisiti e le caratteristiche necessarie per accedere a fondi comunitari;
- realizzazione di prodotti e progetti di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla cultura della mobilità sicura e sostenibile.

2. Le Parti collaboreranno, altresì, alla concretizzazione di ulteriori iniziative congiunte, rispetto a quelle sopra indicate, che potranno scaturire dall'attuazione del presente Protocollo istituzionale.

ART. 4

(Comitato di coordinamento)

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro un mese dalla stipula del presente Protocollo d'intesa, un Comitato di coordinamento, con funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività derivanti dal presente atto composto da tre membri di ACI e tre di ISPRA appositamente individuati da ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà con cadenza annuale per esaminare le tematiche oggetto del presente Protocollo d'intesa al fine di procedere alla stipula delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 3.
3. La partecipazione al Comitato di coordinamento è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei propri componenti sono a carico dell'Ente di appartenenza.

ART. 5

(Non onerosità del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista.

ART. 6

(Collaborazione di soggetti terzi)

1. Le iniziative oggetto del presente Protocollo potranno essere realizzate anche con il concorso a titolo gratuito di altri soggetti pubblici, in ossequio alle norme di legge e previa stipula di apposito accordo.

ART. 7

(Comunicazione e uso dei loghi)

1. Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità ai contenuti del presente Protocollo d'intesa presso le proprie strutture anche a livello locale.
2. Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità ai contenuti del presente Protocollo presso l'opinione pubblica ed i mass media, sia attraverso le proprie strutture di comunicazione, sia con adeguate iniziative promozionali che saranno definite di comune accordo.
3. Al fine di favorire le azioni di comunicazione previste nei precedenti commi, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata e ai soli fini promozionali e informativi del presente Protocollo.
4. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 3, se non preventivamente approvato dalle Parti medesime.

ART. 8

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata di tre anni salva l'ipotesi di recesso, in conformità a quanto previsto dal seguente articolo 9.
2. Alla data di scadenza il Protocollo d'intesa potrà essere rinnovato, previo accordo fra le Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.
3. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo.

ART. 9

(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso in base alle singole Convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

ART. 10

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e successivo D. Lgs. n. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

ART. 11

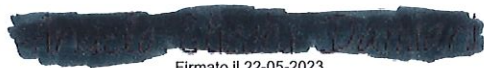
(Domicilio e comunicazioni)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'ACI in Roma, Via Marsala n. 8.
2. Le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere inviate:
 - per l'ISPRA, a Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it), all'attenzione del Presidente *pro tempore*.
 - per ACI, a Via Marsala, 8- 00185 ROMA (pec: presidenza@pec.aci.it), all'attenzione del Presidente *pro tempore*.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

IL PRESIDENTE dell'AUTOMOBILE
CLUB D'ITALIA

Angelo Sticchi Damiani



Firmato il 22-05-2023

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE per
la PROTEZIONE e la RICERCA
AMBIENTALE

Stefano Laporta

Firmato digitalmente da: Stefano Laporta
Data: 22/05/2023 17:28:11